



# **R E G I O N E B A S I L I C A T A**

*DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, OO. PP. E MOBILITÀ*

**OO.P.C.M. 3274/2003 e 3362/2004**

**D.G.R. n. 622 del 14.03.2005**

**D.P.C.M. del 06 giugno 2005**

**1° Programma Temporale delle Verifiche  
del patrimonio edilizio strategico e rilevante**

*- Annualità 2004 -*

***DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE***

## **Premessa**

Con il presente Disciplinare si stabiliscono le modalità e i termini di attuazione del *1° Programma Temporale delle Verifiche del patrimonio edilizio strategico e rilevante*, ai sensi della OPCM 3362/2004, predisposto dal Centro di Competenza Regionale per lo Studio ed il Controllo del Rischio Sismico (CRiS), sulla scorta delle indicazioni fornite dagli Enti e Soggetti preposti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

Il Programma è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 622 del 14.03.2005 e dal Dipartimento della Protezione Civile con D.P.C.M. del 06.06.2005.

Con D.G.R. 2201 del 04/11/2005 sono stati individuati i Soggetti attuatori del Programma.

## **Enti attuatori**

Enti attuatori del *1° Programma Temporale delle Verifiche del patrimonio edilizio strategico e rilevante* sono gli Enti proprietari delle strutture da sottoporre a verifica: le ASL, le Amm.ni Provinciali e le Amm.ni Comunali, ciascuno per le strutture di competenza.

## **Accettazione disciplinare**

Gli Enti attuatori si impegnano all'osservanza delle condizioni contenute nel presente disciplinare portando a compimento, nelle tempistiche e modalità di seguito riportate, tutti gli impegni derivanti.

## **Affidamento dell'incarico di verifica**

Agli Enti attuatori spetta il compito di individuare i professionisti cui affidare l'incarico di verifica di vulnerabilità sismica delle strutture di propria competenza ed elencate nel Programma.

L'affidamento dell'incarico, Ente – Professionista, dovrà avvenire solo a seguito di selezione a mezzo di Gara ad Evidenza Pubblica, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del *Titolo IV del DPR 554/99*.

L'affidamento diretto dell'incarico, fuori dalle procedure di evidenza pubblica, implicando l'impossibilità di rendiconto regionale, determinerà la revoca del finanziamento. Il relativo onere, sarà, pertanto, posto a carico del Soggetto attuatore.

### **Termini di adempimento**

Gli Enti attuatori, entro e non oltre **90 gg.** dalla data della allegata comunicazione di ammissione a contributo degli interventi di competenza, dovranno provvedere ad affidare gli incarichi, con le procedure e modalità sopra riportate, ed a trasmettere al Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata la *Comunicazione di avvenuto conferimento dell'incarico di verifica per ciascun intervento*, riportante la data dello stesso conferimento e l'entità dello stesso.

Infine, entro e non oltre **180 gg.**, a partire dalla data di conferimento degli incarichi, dovranno concludersi le operazioni di verifica.

### **Maggiori costi delle verifiche**

Gli Enti beneficiari, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell' O.P.C.M. 3362/2004, dovranno assumere l'onere di eventuali cofinanziamenti necessari per svolgere indagini puntuali sulle singole opere che comportino un aumento dei costi di verifica rispetto a quanto previsto nel *1° Programma Temporale delle Verifiche del patrimonio edilizio strategico e rilevante*.

### **Erogazione dei finanziamenti**

Le quote di contributo concesse, saranno liquidate con le seguenti modalità:

- il 35% della spesa ammessa a contributo, alla trasmissione della comunicazione di avvenuto conferimento dell'incarico;
- il 50% della spesa ammessa a contributo, alla trasmissione della comunicazione di avvenuto espletamento della prevista 2<sup>a</sup> fase di cui alle successive MODALITÀ TECNICHE DI VERIFICA;

- il saldo del restante 15% della spesa ammessa a contributo, alla *presentazione* ed *acquisizione* dello studio di vulnerabilità da parte del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità della Regione Basilicata.

### **Adempimenti regionali**

Al fine di garantire uniformità e confrontabilità ai risultati prodotti dalle verifiche e, al contempo, di fornire ai professionisti incaricati dagli Enti un adeguato supporto tecnico-scientifico cui poter fare riferimento, il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata si riserva l'attività di supervisione e controllo di quanto svolto dagli stessi incaricati.

### **Responsabilità degli Enti beneficiari ed attuatori**

Gli Enti attuatori saranno ritenuti responsabili, con le conseguenze del caso, di eventuali ritardi o inadempienze che possano produrre:

- la revoca della quota del finanziamento assegnato da parte del Dipartimento della Protezione Civile;
- la mancata rendicontazione della quota del finanziamento a carico della Regione rinveniente dalle somme stanziare dalla *misura 1.5 "Monitoraggio e prevenzione ambientale e territoriale"* del complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000-2006.

## MODALITÀ TECNICHE DI VERIFICA

Le verifiche tecniche da effettuare sul patrimonio edilizio individuato nel *1° Programma Temporale delle Verifiche del patrimonio edilizio strategico e rilevante* dovranno essenzialmente servire ad accertare le situazioni di rischio.

L'obiettivo è quello di indagare la vulnerabilità delle singole strutture nei confronti di eventi sismici. Date la peculiarità del tipo di verifica richiesta e l'esigenza di ottenere risultati omogenei e confrontabili sul territorio, a seguito dell'approvazione del presente Programma di Interventi da parte della Giunta Regionale, il CRiS ha redatto le **Linee Guida per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica** degli edifici appartenenti al Programma, allegate al presente Disciplinare d'attuazione.

Si tratta di verifiche non convenzionali e definibili di *tipo speditive*.

Le fasi da eseguire sono, sostanzialmente tre:

1. *I<sup>a</sup> fase*, raccolta dati esistenti;
2. *II<sup>a</sup> fase*, elaborazione dei dati raccolti;
3. *III<sup>a</sup> fase*, sintetizzazione dei risultati.

Nella *I<sup>a</sup> fase* si tratterà di:

- Individuare l'organismo strutturale;
- Realizzare saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione delle stesse.

Sono le citate **Linee Guida** a normare il livello di dettaglio da utilizzare nell'individuazione dell'organismo strutturale e le tipologie di indagini da effettuare.

La *II<sup>a</sup> fase* è quella della vera e propria valutazione della vulnerabilità. Sulla scorta dei dati raccolti ed in base alle direttive dettate dalle **Linee Guida per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica** è prevista una serie di elaborazioni che indagano e quantificano il rischio sismico di ciascuna struttura.

La *III<sup>a</sup> fase* è quella di sintesi dei dati raccolti e dei risultati ottenuti in una sorta di *Carta di Identità* rappresentativa della consistenza e dello stato di ciascun edificio analizzato.

I professionisti, incaricati delle verifiche di vulnerabilità dai vari Soggetti attuatori, devono eseguire le verifiche tecniche secondo quanto riportato nelle più volte citate Linee Guida che il CRiS mette loro a disposizione.